

Comunicazione Ministero della Sanità del 29 aprile 1986 – Impianti frigoriferi ad ammoniaca

In merito al quesito posto da codesta Confederazione (Confindustria: n.d.r.), questa Amministrazione, sentiti al riguardo l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, osserva quanto segue.

La deroga generale prevista dall'art. 62 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, si deve intendere riferita al caso degli impianti industriali di trasformazione nei quali le sostanze vengono impiegate come reagenti chimici di processo.

Il presupposto fondamentale di tale deroga, infatti, è la presenza all'interno dello stabilimento industriale di personale qualificato che ha maturato una specifica esperienza in materia di manipolazione ed uso di sostanze chimiche pericolose ed in particolare di gas tossici.

Diverso appare, invece, il caso dei grossi impianti frigoriferi industriali installati presso imprese puramente commerciali o anche all'interno di stabilimenti industriali ove non sempre si può a priori ritenere che il personale sia in possesso della competenza e della capacità necessarie alla manipolazione ed all'uso di un gas tossico: ci si riferisce in particolare al caso delle industrie di conservazione e trasformazione di prodotti alimentari sicuramente dotate di grossi impianti frigoriferi.

I casi suddetti, quindi, devono considerarsi esclusi dalla deroga in parola mancando i presupposti generali necessari per la concessione della stessa.

Tanto si comunica al fine di chiarire lo spirito e la portata della circolare ministeriale n. 30 del 22 luglio 1985.